



COMUNE DI MAGLIOLO

Provincia di Savona

Piazza Plebiscito, 26 - C.A.P. 17020

Tel. 019 63.40.04 / 63.42.74 - Fax 019 63.45.03

Email: protocollo@pec.comunemagliolo.it

www.comune.magliolo.sv.it

p.i. 00342700093

Servizio Tecnico Comunale

Email: utc@comune.magliolo.sv.it

Prot. n. PEC 546

Magliolo; 09 febbraio 2017

trasmessa via PEC

Spett.le Ditta
MA. RIS COOP
Via Bolano n° 16
19037 Santo Stefano di Magra (SP)

Oggetto: Servizio di raccolta trasporto avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani integrato fra i comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo CIG. 688221035B.

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; pubblicazione profilo web nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 2° periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016

VISTO il verbale di gara in data 26/01/2016 mediante il quale si è provveduto all'esame della documentazione presentata dalle ditte offerenti constatando che:

Al punto 4.5.1.A.II) del disciplinare di gara, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto alle ditte partecipanti di dimostrare di aver eseguito nel corso dell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013,2014,2015) "almeno 1 (uno) servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, presso un Comune, o consorzio di comuni o associazione di comuni, per una popolazione complessivamente servita di almeno 7000 (settemila) abitanti".

L'allegato 02 (DGUE) sottoscritto e presentato in sede di gara alla sezione C "Capacità tecniche e professionali" punto 1b) evidenzia lo svolgimento negli anni 2013,2014,2015 di un servizio di raccolta domiciliare e trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti nei comuni di La Spezia, Portovenere, Riomaggiore, Sarzana, Santo Stefano Magra, Arcola e Follo.

VISTA la comunicazione in data 31/01/2017 prot. 407 attraverso la quale viene richiesto alla ditta MA.RIS Coop. di presentare entro le ore 12.00 del 08/02/2017 dichiarazione sostitutiva che evidenzi nel periodo indicato lo svolgimento di almeno un servizio di raccolta integrale (o almeno delle principali frazioni differenziate) delle frazioni sopra indicate per un comune con almeno 7.000 abitanti.

VISTA la nota prot. 477 del 03/02/2017 nella quale la ditta MA.RIS. coop. indica ulteriori servizi svolti nel triennio 2013, 2014, 2015, si evidenzia che risulta carente il requisito di cui al § 4.5.1.A (II) in quanto:

- I servizi di cui alla nota integrativa n.477 del 03/02/2017 non possiedono il requisito della "continuità" richiesto dal § 4.5.1 A): "per un periodo continuativo minimo di almeno due anni", in quanto:
- Per quanto riguarda il Comune di La Spezia non risulta dimostrata la continuità del servizio per i due anni richiesti, stante la diversità del committente: ACAM Ambiente Spa e poi ACAM Ambiente "per conto di Omnia Consorzio"; non ci è dato sapere quale sia la natura giuridica del rapporto fra la Cooperativa, ACAM Ambiente spa, ed il terzo Omnia, sicchè la continuità del

servizio è interrotta per il periodo dall'8 marzo 2013 al 31/10/2013.

- Per quanto attiene il successivo periodo dal 1/11/2013 al 31/08/2015 copre solo 22 mesi (2+12+8) e non i 24 mesi richiesti dalla lex specialis del bando di gara.

Inoltre l'importo del corrispettivo fatturato (euro 277 mila circa per 12 mesi) rende improbabile che si tratti di servizio esteso a tutta la popolazione (e/o di raccolta integrale dei rifiuti porta a porta) di cui alla autocertificazione (tenendo conto degli abitanti del comune di La Spezia ab. 93.515), a prescindere dal fatto che non è stato nemmeno precisato il contenuto del "servizio di raccolta domiciliare".

- Per quanto riguarda il Comune di Arcola non risulta dimostrata la continuità del servizio per i due anni richiesti, in quanto il periodo 1° aprile 2014 – 31 dicembre 2015 totalizza solo 21 mesi (9+12).

Il requisito della continuità del servizio per un bacino di utenza confrontabile con quello dei comuni committenti della presente gara è stato richiesto per garantire una capacità di servizio idonea a coprire un ciclo di lavorazione idoneo a dimostrare una capacità di organizzazione che quanto autocertificato non dimostra.

Non si deve inoltre dimenticare l'applicazione del principio inerente la par condicio dei concorrenti, essendo i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria prescritti a pena di inammissibilità.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2 lett. a) l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento.

Entro i termini previsti si provvederà a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo web del comune di Magliolo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 lett. a) 2° periodo e dell'art. 201 4 del D.Lgs. 50/2016

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria da parte della società in indirizzo entro 30 gg a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo web del comune di Magliolo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 2° periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Nolesio Simone)

